



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-284/12

**Deutsche Lufthansa AG
contro
Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz)

«Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un'impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di tale misura — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all'esistenza di un aiuto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013

1. *Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Presupposti — Questioni poste in un contesto che consente una risposta utile*

(Art. 267 TFUE)

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Salvaguardia dei diritti dei singoli nel caso di un'eventuale violazione dell'obbligo di preventiva notificazione — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di tale violazione conformemente al diritto nazionale*

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

3. *Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d'indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospendere le misure esaminate — Sospensione dell'esecuzione della misura in esame e recupero delle somme già versate — Concessione di misure provvisorie — Richiesta di chiarimenti alla Commissione da parte del giudice nazionale — Questione pregiudiziale alla Corte*

(Art. 4, § 3, TUE; artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 267, secondo e terzo comma, TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 27-30)

3. L'avvio da parte della Commissione del procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può dispensare i giudici nazionali dal loro obbligo di salvaguardare i diritti dei singoli di fronte ad un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ciò premesso, la portata dell'intervento dei giudici nazionali può variare a seconda che la Commissione abbia avviato o meno il procedimento di indagine formale nei confronti della misura che è oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale.

Nell'ipotesi in cui la Commissione non abbia ancora avviato il procedimento di indagine formale, i giudici nazionali, ove siano investiti di una domanda volta a che siano tratte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, possono essere indotti ad interpretare e applicare la nozione di aiuto al fine di determinare se dette misure avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione.

Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, l'effetto utile dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché l'obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, richiedono che un giudice nazionale investito di una domanda volta alla cessazione dell'esecuzione di tale misura e al recupero delle somme già versate, adotti tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospendere l'esecuzione della suddetta misura. A tal fine, il giudice nazionale può decidere di sospendere l'esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Egli può anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall'altro, l'effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

Qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE oppure in ordine alla validità o all'interpretazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, egli, da un lato, può chiedere chiarimenti alla Commissione e, dall'altro, può o deve, conformemente all'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

(v. punti 32-34, 38, 41-44 e dispositivo)